



PROVINCIA DI VICENZA

MODALITA' PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI ATTESTATI DI IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'AUTOTRASPORTO SU STRADA DI COSE PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente documento individua per la Provincia di Vicenza i criteri organizzativi di svolgimento degli esami volti ad accertare il requisito dell'idoneità professionale per dirigere l'attività di autotrasporto:
 - a) nell'ambito di imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;
 - b) nell'ambito di imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone.
2. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità professionale di cui al punto a) del precedente comma, si considerano imprese operanti nel settore dell'autotrasporto su strada di cose per conto di terzi quelle che esercitano l'attività del trasferimento di cose verso corrispettivo con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità professionale di cui al punto b) del precedente comma, si considerano imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone quelle che eseguono, mediante autoveicoli destinati a trasportare più di nove persone, autista compreso, il trasferimento di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.
4. E' impresa di trasporto su strada qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall'autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un'autorità avente personalità giuridica, che svolge l'attività di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo.
5. Le linee guida per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di autotrasportatore di persone sono indicate nell'Allegato B) al presente documento.

Art. 2. Oggetto

1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 15 marzo 1997, n° 59 e dell'art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, ed in attuazione di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e successive integrazioni e modificazioni, il presente documento disciplina le modalità degli esami per il conseguimento degli attestati di idoneità professionale per dirigere l'attività di impresa operante nel settore dell'autotrasporto di merci su strada con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 t. e di persone su strada mediante autoveicoli destinati a trasportare più di nove persone.
2. Il presente documento stabilisce, in particolare, le modalità di svolgimento delle seguenti funzioni ed attività:
 - a) determinazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione dei candidati agli esami;
 - b) determinazione dei criteri per la composizione della commissione d'esame;
 - c) determinazione dei criteri e delle modalità per l'espletamento degli esami;
 - d) modalità per il rilascio degli attestati di idoneità professionale e per la pubblicazione degli elenchi pro-vinciali dei soggetti abilitati.

Art. 3. Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'idoneità professionale alla direzione dell'attività di impresa operante nel settore dell'autotrasporto su strada di merci per conto di terzi o di persone è certificata dal possesso di un attestato di idoneità professionale rilasciato dal Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Vicenza, previo superamento di un esame di idoneità professionale svolto in presenza dell'apposita Commissione Provinciale di cui al seguente art. 9.

Art. 4. Requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di idoneità professionale

1. Possono partecipare alle prove d'esame di cui all'art. 1 le persone in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non inferiore a 18 anni;
 - b) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 286/98 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) residenza in uno dei Comuni della Provincia di Vicenza, ovvero l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero presso uno dei predetti comuni, ovvero documentato domicilio lavorativo in uno dei predetti comuni;
 - d) titolo di studio: aver assolto l'obbligo scolastico e superato un corso di preparazione all'esame presso un Organismo espressamente autorizzato, ovvero aver superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado;
 - e) sussistenza della condizione di non interdizione giudiziale e di non inabilitazione.

Art. 5. Modalità per la presentazione della domanda di ammissione all'esame

1. Chi intende sostenere l'esame di idoneità professionale deve presentare domanda scritta alla Provincia di Vicenza - Servizio Trasporti - Contrà SS. Apostoli n.18 - 36100 Vicenza.
2. Le domande di ammissione devono essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno 40 giorni prima della data fissata per l'esame o entro lo stesso termine di scadenza consegnate a mano al protocollo generale della Provincia di Vicenza.
3. La domanda, redatta in unico esemplare e in assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo, ai sensi del comma 3 dell'art. 38 e dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000 deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del funzionario addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000. Per la compilazione della domanda andrà utilizzato lo schema di cui all'allegato A al presente documento.
4. È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale;
 - b) di voler sostenere l'esame per il conseguimento dell'Attestato di Idoneità Professionale per la direzione dell'attività di impresa operante nel settore dell'autotrasporto su strada *di merci per conto di terzi o di persone*;
 - c) di possedere i requisiti di istruzione indicati all'art. 4, debitamente documentati.
5. Nella domanda va inoltre indicato l'indirizzo cui vanno fatte tutte le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.
6. È altresì necessario effettuare un versamento, dell'importo che verrà stabilito dalla Giunta Provinciale, a titolo di partecipazione alle spese organizzative sostenute dall'Ente per l'effettuazione degli esami, effettuabile a mezzo **c/c postale n. 14547327** a favore di: **Amministrazione Provinciale di Vicenza – TRASPORTI - Servizio di Tesoreria**. Ciascun versamento sarà valido per l'effettuazione di una sola sessione di esami di idoneità, e in nessun caso verrà rimborsato. La relativa attestazione di pagamento, nella cui causale dovrà essere specificato l'esame o gli esami per il quale i diritti sono stati versati, dovrà essere allegata alla domanda di ammissione. Detto importo potrà essere aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Provinciale.
7. I cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda, oltre alla fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, una copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validità, resa conforme all'originale, che attesti il loro regolare soggiorno in Italia, per motivi che ne consentano l'inserimento lavorativo.

Art. 6. Calendario delle prove di esami

1. Le sessioni d'esame per il conseguimento dell'attestato di capacità professionale si svolgono secondo il seguente calendario, pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet della Provincia di Vicenza (www.provincia.vicenza.it):
Attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi:
seconda settimana di marzo
seconda settimana di maggio
quarta settimana di settembre
quarta settimana di novembre
Attività di autotrasportatore di persone:
quarta settimana di maggio
seconda settimana di novembre.
2. Gli esami di idoneità si svolgono, di massima, con le cadenze sopraindicate ovvero con cadenze maggiori o minori a seconda del numero dei candidati che inoltrano domanda di partecipazione all'esame.
3. Quale sede dell'esame viene scelta di regola una scuola secondaria provinciale, nella città di Vicenza.
4. Le date delle prove, l'aggiornamento del calendario e la sede dell'esame saranno resi noti mediante pubblicazione 60 giorni prima presso l'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia di Vicenza (www.provincia.vicenza.it).
5. I candidati devono presentarsi per l'espletamento delle prove presso la sede indicata muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 7. Attività dell'Ufficio di segreteria: istruttoria delle domande

1. Le domande di ammissione all'esame sono valutate dall'Ufficio, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti di ammissione prescritti. Possono partecipare agli esami i candidati che abbiano presentato domanda di ammissione entro i termini fissati nell'apposito avviso della data di esame.
2. Nel caso in cui l'istanza sia riscontrata incompleta o la documentazione insufficiente, l'ufficio invia all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento una specifica richiesta di integrazione, che l'interessato dovrà effettuare entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la non ammissione all'esame.
3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'Ufficio esclude il candidato dall'ammissione all'esame, e provvede a darne comunicazione all'interessato con specificazione delle motivazioni a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
4. L'elenco dei candidati ammessi all'esame viene approvato con provvedimento del Dirigente del Servizio Trasporti e viene pubblicato nell'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet della Provincia di Vicenza (www.provincia.vicenza.it).

Art. 8. Cause di esclusione dall'esame e di nullità delle prove

1. Sono causa di esclusione dall'esame:
 - la mancata indicazione dei requisiti d'ammissione previsti, ovvero la mancanza degli stessi;
 - la mancanza della firma in calce alla domanda;
 - il mancato versamento della quota di partecipazione all'esame;
 - la mancata indicazione delle generalità, della data e del luogo di nascita, del domicilio o recapito.
Costituisce eccezione il fatto che, ove possibile, alcuno degli elementi non dichiarati possa essere inequivocabilmente desunto dalla domanda stessa o dai documenti allegati.
2. L'accertamento, ai sensi del D.P.R. 445/2000, della mancanza del possesso dei titoli dichiarati mediante autocertificazione nella domanda, è motivo di nullità della prova d'esame per il candidato che abbia dichiarato il falso.

Art. 9. Commissione Esaminatrice

1. Gli esami sono svolti da apposita Commissione esaminatrice, nominata con Decreto del Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia, così composta:
 - Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia, o suo delegato, con funzioni di Presidente della Commissione;
 - due Funzionari della Provincia, esperti nelle materie d'esame;e integrata in ragione delle prove di esame (idoneità di autotrasportatore di cose o idoneità per il trasporto di persone) da
 - un rappresentante delle Associazioni di categoria degli autotrasportatori di cose; o
 - un rappresentante delle Associazioni di categoria degli autotrasportatori di persone, scelto a rotazione fra i rappresentanti designati dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, ovvero dalle seguenti associazioni:

per il trasporto cose conto terzi:

Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza	via E. Fermi 134	-	36100 Vicenza
C.N.A. – Confederazione Nazionale dell'Artigianato	via Giordano 4	-	36100 Vicenza
Assoc. Industriali della Provincia di Vicenza ANITA	P.zza Castello 3	-	36100 Vicenza
Apindustria Vicenza – FAI	Galleria Crispi 45	-	36100 Vicenza

per il trasporto persone:

Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza	via E. Fermi 134	-	36100 Vicenza
Assoc. Industriali della Provincia di Vicenza ANAC	P.zza Castello 3	-	36100 Vicenza
C.N.A. – Confederazione Nazionale dell'Artigianato	via Giordano 4	-	36100 Vicenza

2. Il suddetto Dirigente della provincia, o suo delegato, presiede la Commissione.
3. Tutti i componenti durano in carica tre anni. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Funzionario responsabile dell'Ufficio Albo autotrasportatori di cose per conto di terzi o da un suo sostituto.
5. Ai componenti della Commissione rappresentanti delle Associazioni di categoria viene riconosciuto un gettone di presenza, di importo pari a euro 41,32. Il gettone di presenza comprende anche la fase preparatoria delle prove.
6. Ai componenti della Commissione dirigenti della Provincia o responsabili di servizi titolari di posizione organizzativa che svolgano tali funzioni nell'ambito dei doveri d'ufficio non spetta alcun compenso.
7. Ai componenti dipendenti dell'ente e al Segretario della Commissione, qualora gli stessi svolgano tali funzioni fuori dall'orario di servizio, viene riconosciuta la corrispondente retribuzione per lavoro straordinario.
8. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare alle prove d'esame deve darne immediata comunicazione alla Segreteria della Commissione ed al relativo supplente per la sostituzione. Il supplente partecipa alle sedute soltanto in caso di assenza del componente effettivo.
9. Le sessioni della Commissione si ritengono comunque valide quando siano presenti almeno tre Commissari.

Art. 10. Procedure per la convocazione dei candidati

1. Gli esami di idoneità si svolgono secondo il calendario e le modalità indicate nel precedente articolo 6.
3. La convocazione per le prove d'esame viene effettuata secondo la procedura di cui all'art. 7, comma 4, da completarsi almeno 20 giorni prima della data delle prove.

Art. 11. Modalità di effettuazione dell'Esame di Idoneità Professionale

1. L'Esame di Idoneità professionale per l'esercizio dell'autotrasporto su strada di cose e per l'esercizio dell'autotrasporto su strada di persone in ambito nazionale oppure in ambito nazionale e internazionale,

consiste nell'accertamento del possesso della conoscenza delle materie riportate nell'allegato I al D. Lgs. n. 395/2000 e successive integrazioni e modificazioni, effettuato mediante prove scritte, così articolate ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 28.12.2001, n° 478:

- a) la **prima prova scritta** consiste nella compilazione di una scheda quiz composta da sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative, scelte dall'elenco generale dei quesiti predisposto a cura della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - b) la **seconda prova scritta**, consiste nella soluzione di una esercitazione su un caso pratico, scelto dall'elenco dei tipi di esercitazione predisposto a cura della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
2. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere a) e b), il candidato dispone di due ore.
 3. Per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera a), sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b), sono attribuibili al massimo quaranta punti.
 4. L'esame di idoneità si intende superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
 5. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs. 28 dicembre 2001, n° 478, le persone che intendono esercitare le funzioni di direzione dell'attività nell'interesse di imprese che esercitino l'attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.
 6. In deroga al disposto del comma 1, è ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un'esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell'interesse di una o più imprese aventi i requisiti di cui all'art. 7, comma 4 del D. Lgs. n° 395/2000, la direzione dell'attività e superi la prova d'esame di controllo, articolata come specificato al comma 2, con il seguente punteggio: almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
 7. Per gli effetti del comma 7, l'esperienza pratica ivi contemplata si considera:
 - a) continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
 - b) attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.
 8. L'esperienza pratica di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da idonea documentazione atta a certificare che gli interessati siano regolarmente inseriti nella struttura di imprese di trasporto su strada in qualità di titolari di imprese individuali, di socio amministratore nelle società in nome collettivo e di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, di amministratori per ogni altro tipo di società, di dipendenti a livello direzionale documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali, di collaboratori per le imprese familiari.
 9. Qualora il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non provveda alla pubblicazione di una risoluzione - tipo delle esercitazioni pratiche di cui al comma 1, lettera b, - alla quale le Commissioni d'esame dovranno fare riferimento nella correzione degli elaborati -, la Provincia può avvalersi della consulenza di esperti nel settore del trasporto su strada per definire detta soluzione - tipo.

Art. 11/bis. Modalità di effettuazione dell'esame supplementare di cui all'art. 7, comma 5/bis del D. Lgs 395/2000

1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalità per sottoporre, con oneri a carico del soggetto richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacità professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1 ottobre 1999, un attestato di idoneità professionale rilasciato dall'Autorità competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l'attività di trasporto ai sensi dell'art.

3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle spese relative all'esame supplementare.

Art. 12. Chiusura delle procedure d'esame

1. Il Segretario della Commissione trasmette al Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia i verbali delle sedute, nonché gli elaborati e gli elenchi riepilogativi controfirmati dal Presidente della Commissione d'esame e dal Segretario stesso.
2. Le risultanze dei verbali vengono approvate con determinazione del Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia.
3. Al termine di ogni sessione d'esame la Commissione procede alla valutazione delle prove dei candidati, sulla base dei correttori definiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la prova di cui al comma 1, lettera a), e sulla base delle soluzioni tipo preventivamente definite dalla Commissione per la prova di cui al comma 1, lettera b). Verrà quindi formato l'elenco dei candidati risultati idonei e dei non idonei che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verrà esposto presso la sede d'esame.

Art. 13. Attestato di Idoneità Professionale

1. Il Dirigente del Servizio Trasporti rilascia alla persona che ha superato l'esame, sulla base dei verbali redatti dal Segretario della Commissione esaminatrice, l'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di persone, in conformità allo schema allegato II al D. Lgs. n. 395/2000. Se il medesimo esame è stato superato con limitazione all'attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale, l'attestato di idoneità professionale è rilasciato per il trasporto nazionale su strada di merci o di persone.
2. L'attestato è rilasciato previo pagamento dell'imposta di bollo da parte dell'interessato.
3. L'attestato è emesso in duplice originale, di cui il primo è consegnato al titolare del medesimo e il secondo è conservato agli atti.

Art. 14. Elenchi dei candidati che hanno superato l'esame

1. Gli elenchi provinciali dei soggetti che hanno superato l'esame ed ottenuto l'attestato di capacità professionale per l'autotrasporto di cose sono distinti da quelli dei soggetti che hanno ottenuto l'attestato di capacità professionale per il trasporto di viaggiatori.
2. Negli elenchi provinciali sono indicati i dati personali, la data di superamento delle prove d'esame, se trattasi di abilitazione al trasporto nazionale e internazionale o soltanto nazionale.
3. Gli elenchi vengono pubblicati sul sito internet della provincia e costantemente tenuti aggiornati.

Art. 15. Verifica e aggiornamento del Documento

1. Il presente Documento potrà essere oggetto di revisione e aggiornamento in presenza di problematiche specifiche e/o in conseguenza di emanazione di nuove norme in materia incompatibili o di difficile coordinamento.

Art. 16. Entrata in vigore

1. Il presente Documento entra in vigore a tutti gli effetti dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

Marca
da bollo

SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Alla Provincia di Vicenza
Dipartimento Gestione del Territorio
Servizio Trasporti
Contrà SS. Apostoli, 18
36100 V I C E N Z A VI

Oggetto: *domanda di ammissione all'esame di idoneità professionale per dirigere l'attività di impresa operante nel settore dell'autotrasporto di merci su strada / viaggiatori su strada*

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
chiede di essere ammesso/a a sostenere la prima la seconda la terza
prova d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale a dirigere l'attività di impresa
operante nel settore dei trasporti:

di merci su strada

di viaggiatori su strada

in campo nazionale ed internazionale esclusivamente in campo nazionale solo in campo internazionale
(barrare il o i casi che interessano)

Consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia a norma di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Provincia dall'esito dei quali a norma dell'art. 75, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

DICHIARA

- a) di essere residente a _____ Prov. ___ via _____,
n. ___ CAP _____;
- b) di essere cittadino/a _____;
- c) di possedere il seguente codice fiscale: _____;
- d) di non essere stato/a interdetto/a giudizialmente né inabilitato/a;
- e) di non essere stato/a sottoposto/a a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, così come successivamente modificata e integrata;
- f) di aver assolto all'obbligo scolastico;

- g) di possedere il diploma di _____
conseguito presso l'istituto _____ con
sede in _____, in data _____ come risulta dalla fotocopia allegata;
- h) di aver regolarmente frequentato il corso di preparazione all'esame organizzato da _____
_____ con sede a _____ come risulta dal certificato allegato,
con attestato di frequenza ottenuto;
- prima del 17 agosto 2005 dopo il 17 agosto 2005
(barrare il caso che interessa)
- i) di autorizzare la Provincia di Vicenza o altri soggetti con essa convenzionati al trattamento dei dati
personali a fini statistici ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675;

j) di aver sostenuto con esito negativo la prima la seconda prova d'esame il giorno
_____ presso la Commissione di _____

ALLEGA

- a) ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria di Euro per esame di idoneità professionale sul **c/c postale n. 14547327** a favore di: **Amministrazione Provinciale di Vicenza – TRASPORTI - Servizio di Tesoreria**, che in nessun caso verrà rimborsato, con specificazione nella causale del tipo di esame per il quale la tassa è stata versata (*esame idoneità professionale trasporto merci su strada o viaggiatori su strada*).
- b) copia diploma scuola superiore attestato di frequenza al corso di preparazione all'esame.

Chiede inoltre che in caso di esito positivo venga rilasciato l'Attestato di Idoneità Professionale, che ritirerà personalmente o tramite persona a ciò espressamente delegata, e per il rilascio del quale provvederà contestualmente al pagamento dell'imposta di bollo.

Le comunicazioni relative all'esame dovranno essere inviate al seguente indirizzo
(indicare solo se diverso dalla residenza già indicata)

Sig. _____ Tel/Cell. _____
Via _____ n. _____, CAP _____, Città _____

Data, _____

FIRMA del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Firma apposta dal/la dichiarante in presenza di: _____

o, in alternativa

Allegare copia del documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D.P.R. 445/2000.

Allegato B

LINEE GUIDA PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI E DI VIAGGIATORI

Riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n° 395, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2001, n° 478;
- Decreto del Ministro dei Trasporti 28 aprile 2005 n° 161 (G.U. n. 189 del 16 agosto 2005).

Soggetti interessati

La disciplina si applica:

- alle imprese di trasporto di cose su strada, diverse dalle imprese che effettuano il trasporto di cose in conto proprio, che svolgono il trasferimento di cose verso corrispettivo; l'esercizio dell'attività di dette imprese è subordinato all'ottenimento dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- alle imprese di trasporto di persone su strada, diverse dalle imprese che effettuano il trasporto di persone con veicoli immatricolati per uso proprio, che eseguono mediante autoveicoli destinati a trasportare più di nove persone, autista compreso, il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo; l'esercizio dell'attività da parte di dette imprese è subordinato al rilascio di apposite autorizzazioni da parte degli Enti Pubblici preposti.

Esenzioni (autotrasporto cose)

Le imprese che esercitano l'attività di trasporto cose su strada per conto di terzi esclusivamente con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate sono esentate dalla dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale e di capacità finanziaria; tali imprese, quindi, si iscrivono all'Albo degli autotrasportatori dimostrando il solo requisito dell'onorabilità.

Direzione dell'attività

All'atto di presentare la domanda di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, l'impresa deve indicare alla Provincia competente il nominativo della persona che, in possesso dei requisiti di onorabilità e idoneità professionale, dirige in maniera permanente ed effettiva l'attività di autotrasporto.

Il soggetto di cui sopra deve essere inserito nell'impresa in qualità di:

- a) amministratore unico o membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche e private e per ogni altro tipo di ente;
- b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
- c) titolare dell'impresa individuale o familiare, ovvero collaboratore dell'impresa familiare;
- d) persona, legata all'impresa da rapporto di lavoro subordinato, alla quale siano state espressamente conferite le funzioni di preposto.

Un soggetto in possesso dell'attestato di idoneità professionale può ricoprire il ruolo di preposto in una sola impresa.

Iscrizione all'Albo (autotrasporto cose)

I soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale e capacità finanziaria vengono iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

Per quanto riguarda la capacità finanziaria, questa deve essere adeguata all'atto dell'immatricolazione di ogni ulteriore veicolo oltre il primo, o di richiesta di aggiornamento della carta di circolazione a seguito di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, contratto di locazione con facoltà di compera (leasing).

I requisiti di onorabilità, idoneità professionale e capacità finanziaria devono necessariamente permanere per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo. La perdita di uno solo di questi comporta, fino al ripristino, la cancellazione dall'Albo e l'impossibilità di continuare l'attività.

Onorabilità

Il requisito dell'onorabilità deve essere posseduto:

- a) dalla persona preposta a dirigere l'attività di trasporto;
- b) dal titolare dell'impresa individuale o familiare;
- c) dall'amministratore unico o dai componenti il consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche e private e per ogni altro tipo di ente;
- d) da tutti i soci illimitatamente responsabili per le società di persone (soci per le società in nome collettivo e soci accomandatari per le società in accomandita semplice).

Mancanza del requisito dell'onorabilità

Il requisito non sussiste o cessa di sussistere nella persona che:

1. sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta alle misure di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ed alla legge 31 maggio 1965, n. 575 recante disposizioni contro la mafia.
2. Sia stato sottoposto con sentenza definitiva ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma 1, numero 2 del Codice Penale (interdizione da un'arte o da una professione) e numero 4 (interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese);
3. Abbia riportato con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi);
4. Abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti compresi nei seguenti capi e articoli del codice penale e nelle leggi qui di seguito indicate:

A - Codice Penale

- Libro Secondo, Capo primo del titolo secondo (delitti di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).
- Capi secondo e terzo del titolo settimo, concernenti rispettivamente il reato di falsità in sigilli o strumenti o segni di identificazione, certificazione o riconoscimento, ed il reato di falsità in atti.
- Articolo 416 - associazione per delinquere
- Articolo 416 bis - Associazione di stampo mafioso
- Articolo 513 bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Articolo 589, secondo comma - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza del lavoro
- Articolo 624 - Furto
- Articolo 628 - Rapina
- Articolo 629 - Estorsione
- Articolo 630 - Sequestro di persona a scopo di estorsione
- Articolo 640 - Truffa
- Articolo 641 - Insolvenza fraudolenta
- Articolo 644 - Usura
- Articolo 648 - Ricettazione
- Articolo 648 bis - Riciclaggio
- Articolo 648 ter - Impiego di beni o utilità di provenienza illecita.

B - Leggi Speciali

- Articolo 3 Legge 5 febbraio 1958, n. 75 - Sfruttamento della prostituzione
- Legge 2 ottobre 1967, n. 895 - Disposizioni per il controllo delle armi

- Articoli 73 comma 1 (detenzione e traffico di sostanze stupefacenti), e 74 (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
- Articolo 189 commi 6 e 7 del Codice della Strada (omissione di soccorso)
- Articolo 52 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari relativi al trasporto dei rifiuti
- Articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- Articolo 282 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 - Contrabbando
- Articolo 18 comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110 - Violazioni delle norme sul trasporto di armi, munizioni ed esplosivi.

C - Altre infrazioni

Comportano la perdita dell'onorabilità i seguenti provvedimenti:

- l'applicazione di una sanzione amministrativa per violazione dell'articolo 26 della legge 298/74 (esercizio abusivo della professione di autotrasportatore e trasporti abusivi);
- l'aver subito per cinque volte, nell'arco dell'ultimo quinquennio, cumulativamente la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida o l'accertamento di cui al decimo comma dell'articolo 167 del Codice della Strada (superamento dei limiti di massa consentiti di oltre il 10%)
- l'aver subito condanna penale definitiva in qualità di datore di lavoro, per fatti che costituiscono violazione degli obblighi in materia di previdenza ed assistenza
- essere stati dichiarati falliti, a meno che sia intervenuta riabilitazione.

Se è prevista una pena detentiva, si considera tale anche l'eventuale diversa pena comminata dal giudice in sostituzione di questa, e si considera condanna anche l'applicazione della pena mediante il c.d. patteggiamento.

Perdita del requisito dell'onorabilità da parte del preposto

Sono stabilite una serie di fattispecie di infrazioni che, sebbene commesse da un dipendente nell'impresa di trasporto durante l'esercizio delle sue mansioni, causano la perdita dell'onorabilità nei confronti del preposto, in quanto riconducibili:

- a) ad istruzioni o disposizioni impartite al dipendente, ovvero
 - b) ad omessa vigilanza del preposto stesso, verso il dipendente, tenuto conto della recidività di quest'ultimo.
- In particolare, le violazioni commesse dal dipendente, che alle condizioni indicate alle precedenti lettere a) e b), causano la perdita dell'onorabilità nel preposto, sono le seguenti:
- art. 589, comma 2 del codice penale - Omicidio colposo, commesso violando le norme sulla circolazione stradale o quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - art. 186, comma 2 del codice della strada - guida sotto l'influenza dell'alcool;
 - art. 187, comma 4 del codice della strada - guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
 - art. 189, commi 6 e 7 del codice della strada - omissione di soccorso;
 - aver subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 26 della Legge n. 298/1974 (esercizio abusivo dell'autotrasporto), o di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di autotrasportatore, ovvero per 5 volte durante gli ultimi 5 anni, cumulativamente, aver subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ovvero la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 167, comma 10, del codice della strada, nel caso di sovraccarico (con eccedenza di massa superiore al 10% della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione del veicolo).

Riacquisto del requisito dell'onorabilità

Fermi restando gli effetti delle norme (del codice penale ed altre) che prevedono l'estinzione del reato, il requisito dell'onorabilità è riacquisito mediante uno dei seguenti fatti:

- riabilitazione;
- cessazione delle misure di sicurezza o prevenzione;
- per le infrazioni amministrative, trascorsi 6 mesi dalla data del provvedimento che ha determinato la perdita del requisito.

Capacità finanziaria

Il requisito della capacità finanziaria viene soddisfatto dimostrando una disponibilità di risorse finanziaria non inferiore a :

- 50.000 euro, se il soggetto ha in disponibilità, a qualunque titolo, un veicolo adibito al trasporto di cose per conto di terzi;
- 5.000 euro, per ogni autoveicolo supplementare.

La capacità finanziaria può essere dimostrata, oltre che attraverso la propria situazione patrimoniale (conti annuali, fondi disponibili, attività, passività, proprietà eccetera), anche mediante un'attestazione rilasciata da una Banca, secondo lo schema riportato in calce al presente.

Idoneità professionale

Il requisito dell'idoneità professionale deve essere posseduto da chi dirige l'attività di trasporto.

Il requisito si acquista superando un esame sulle seguenti materie:

1. Elementi di diritto civile
2. Elementi di diritto commerciale
3. Elementi di diritto sociale
4. Elementi di diritto tributario
5. Gestione commerciale e finanziaria di un'impresa
6. Accesso al mercato
7. Norme tecniche e gestione tecnica
8. Sicurezza stradale.

Chi intende ottenere l'abilitazione soltanto per il trasporto nazionale può chiedere di limitare l'esame alle materie attinenti tale trasporto.

Sono ammessi agli esami i candidati maggiorenni, non interdetti o inabilitati che, in alternativa:

- siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- abbiano superato un corso di preparazione agli esami presso organismi abilitati.

Esame

L'esame consiste in:

- A. Sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative. Punti massimi attribuibili: sessanta.
- B. Una esercitazione su un caso pratico. Punti massimi attribuibili : quaranta.

L'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti nella prova di cui alla lettera A) e venti punti in quella di cui alla lettera B) e complessivamente, non meno di sessanta punti.

Coloro che dimostrano di avere maturato un'esperienza pratica continuativa e complessiva di cinque anni, svolgendo l'attività nell'interesse di uno o più soggetti stabiliti nell'Unione Europea o all'interno dello spazio economico europeo, possono ottenere l'attestato di idoneità professionale superando un esame di controllo consistente nelle prove di cui alle precedenti lettere A) e B). L'esame si intende superato se il candidato ottiene almeno 30 punti nella prova di cui alla lettera A), almeno 16 punti nella prova di cui alla lettera B), ed un punteggio complessivo, di 60 punti.

L'esperienza è considerata continuativa, se la direzione dell'attività si è svolta senza alcuna interruzione, ovvero con una o più interruzioni singolarmente considerate non superiori a sei mesi; si considera attuale se in atto alla data di presentazione della domanda, ovvero se non siano trascorsi più di sei mesi dalla sua cessazione.

L'elenco dei quiz delle prove d'esame (con le risposte alternative) e delle esercitazioni pratiche (senza soluzioni) è disponibile nella sezione trasporti terrestri del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al seguente indirizzo: www.infrastrutturetrasporti.it

L'Autorità competente (Provincia) rilascia all'interessato l'attestato di idoneità professionale, che ove lo stesso abbia richiesto di sostenere le prove solo per i trasporti nazionali, viene limitato solo all'esercizio di questi ultimi.

Proseguimento provvisorio dell'attività

In caso di morte, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire che colpiscano il preposto, la direzione dell'attività deve essere affidata ad altro soggetto in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

In mancanza, le norme consentono di affidare in via provvisoria il ruolo di preposto a soggetti privi dell'attestato di idoneità professionale, purchè in regola con il requisito dell'onorabilità e previa comunicazione da farsi all'Autorità competente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento (c.d. esercizio provvisorio dell'attività). La violazione dell'obbligo di comunicazione in questione è punita con la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1032,91 ad euro 3098,74.

L'esercizio provvisorio ha durata massima di un anno, ed è prorogabile per altri 6 mesi se, dall'esame dell'attività svolta durante l'anno di esercizio provvisorio e sulla base di una richiesta motivata dell'impresa interessata, l'autorità ritenga che, nel corso del periodo di proroga, l'impresa provvederà a designare il preposto. Trascorso inutilmente il periodo in cui è permesso l'esercizio provvisorio, l'impresa viene cancellata dall'Albo.

Perdita del requisito dell'onorabilità

- da parte del preposto

In questo caso, il preposto decade immediatamente dalle sue funzioni, dovendosi astenere dall'esercizio. Qualora il venir meno di questo requisito venga scoperto dall'Autorità competente, quest'ultima sospenderà l'iscrizione dell'impresa fino a quando essa non avrà comunicato, alla stessa Autorità, il nominativo del nuovo preposto che, naturalmente dovrà essere in possesso dell'onorabilità; tale comunicazione andrà effettuata entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione, trascorso il quale l'impresa è cancellata dall'Albo.

L'impresa dovrà comunicare la perdita dell'onorabilità nel più breve tempo possibile; diversamente, infatti, nei suoi confronti si applicherà la sanzione pecuniaria che va da un minimo di euro 5.164,56 ad un massimo di euro 15.493,70.

- da parte di soggetti diversi dal preposto

In questa situazione (che si verifica quando il requisito cessa di sussistere nei confronti dell'amministratore unico, o dei membri del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche, o dei soci illimitatamente responsabili per le società di persone o infine del titolare dell'impresa individuale o familiare diverso dal preposto), l'impresa deve darne notizia all'Autorità competente entro 3 giorni; diversamente, verso quest'ultima applicherà la sanzione pecuniaria sopra indicata.

La predetta Autorità deve essere messa al corrente anche del reintegro del requisito, con l'indicazione delle modalità con cui ciò è avvenuto; detto reintegro deve avvenire entro un mese dalla data d'invio della comunicazione, pena la cancellazione dell'impresa dall'Albo.

Perdita del requisito della capacità finanziaria

In caso di perdita del requisito di capacità finanziaria, l'impresa interessata deve darne comunicazione entro tre giorni all'Autorità competente. Se la situazione globale del soggetto lascia prevedere che il requisito possa essere di nuovo soddisfatto permanentemente, sulla base di un piano finanziario, l'Autorità può concedere un periodo non superiore ad un anno. Qualora entro un mese dalla comunicazione o allo spirare del termine eventualmente concesso il requisito non venga reintegrato, l'Autorità procederà alla cancellazione dall'Albo.

Perdita del requisito dell'idoneità professionale

Se la persona che svolge la direzione dell'attività cessa dall'esercizio delle sue funzioni, l'impresa interessata ne dà notizia all'Autorità competente entro tre giorni, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 2.582,28 ad euro 7.746,85.

Se entro due mesi da tale comunicazione il preposto alla direzione non viene sostituito con altra persona in possesso di tutti i requisiti richiesti, l'impresa viene cancellata dall'albo.

Procedure per la cancellazione dall'Albo (autotrasporto cose)

In tutti i procedimenti che comportano la cancellazione dall'albo degli autotrasportatori l'Autorità competente assegna all'impresa interessata un termine di 30 giorni per esercitare i diritti derivanti dalla Legge n. 241/90 sulla trasparenza amministrativa.

Entro tale termine, su richiesta dell'impresa interessata, l'Autorità procede anche all'audizione personale.

Verifiche ed adeguamenti

Il permanere dei tre requisiti per l'accesso alla professione è soggetto a periodica verifica.

Tale verifica dovrà essere effettuata dall'Autorità competente almeno ogni 3 anni, fermo restando il potere di effettuare controlli in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno.

Quando le informazioni sui requisiti di onorabilità, idoneità professionale e capacità finanziaria sono richieste all'impresa, e quest'ultima non dovesse fornirle nel termine fissato dall'Autorità competente, gli stessi requisiti sono considerati inesistenti, con la possibile grave conseguenza della cancellazione dell'impresa dall'Albo.

Poiché la normativa comunitaria sull'accesso alla professione ha previsto che tutte le imprese esercenti l'attività di trasportatore, a decorrere dal 1° gennaio 1978, debbano dimostrare i tre citati requisiti, mentre la nostra normativa nazionale – nel ritardo del recepimento delle disposizioni comunitarie – ha esentato dalla dimostrazione dei citati requisiti le imprese che hanno iniziato l'attività dal 1.1.1978 al 31.05.1987, si è reso necessario prevedere un periodo transitorio di due anni, in cui dette imprese si adeguino alla normativa comunitaria e dimostrino il possesso dei tre menzionati requisiti.

Analoghi adeguamenti sono stati richiesti alle imprese cui la precedente disciplina ha consentito – sino al 16 agosto 2005 – d'isciversi all'albo senza dimostrare né la capacità finanziaria né l'idoneità professionale, in relazione alla tipologia di veicoli con cui esse esercitavano. Per esse il periodo transitorio è stato stabilito in 4 anni, a condizione che continuino ad esercitare con la stessa tipologia di veicoli con i quali si sono iscritti.

Le uniche imprese esentate totalmente dalla dimostrazione dei tre requisiti sono quelle autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto prima del 31.12.1977.

Ai fini della dimostrazione del requisito della capacità finanziaria dovrà essere prodotta una **attestazione di affidamento** redatta secondo il seguente schema (Allegato al D.M. 28.04.2005, n. 161):

(CARTA INTESTATA DELLA BANCA)

All'Ufficio Provinciale per l'Albo delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'attività di autotrasportatori di cose per conto di terzi
presso Provincia di Vicenza
Via Santi Apostoli, 18
36100 Vicenza VI

ATTESTAZIONE

A seguito di richiesta dell'impresa

Questo Istituto bancario, visti i dati di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395

VERIFICATO CHE

L'Impresa

Ha disponibilità finanziarie per un importo pari a euro (*)

RILASCIA

Il presente attestato valido per la dimostrazione del requisito di capacità finanziaria ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.

Le informazioni e i dati di cui si tratta sono utilizzati nell'osservanza di quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Luogo e data,

Istituto di Credito
(timbro e firma)

(*) Art. 6 D. Lgs. 395/2000 - Requisito della capacità finanziaria

Il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:

- a) **cinquantamila euro**, qualora l'impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente (proprietà, usufrutto, leasing, vendita con patto di riservato dominio), di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada;
- b) **cinquemila euro**, per ogni autoveicolo supplementare.

Esempio: impresa con un autoveicolo = 50.000 euro
impresa con due autoveicoli = 55.000 euro
impresa con tre autoveicoli = 60.000 euro
e così via, aumentando di 5.000 euro l'importo della capacità finanziaria per ogni autoveicolo aggiuntivo.